



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

**REGOLAMENTO PER IL PRESTITO DI BENI CULTURALI AFFERENTI ALLE COLLEZIONI
DI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI
NAZIONALI LAZIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, ART.
48 RECANTE “AUTORIZZAZIONE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI”**

ART. 1

PREMESSE

1. Il presente documento (d’ora in poi regolamento) disciplina le modalità di concessione di prestiti di beni culturali afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Lazio (di seguito denominata Direzione) sulla base della normativa vigente, dettata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (d’ora in avanti *Codice*), ai sensi dell’art.48 recante “Autorizzazione per mostre ed esposizioni”.
2. Sulla base del decreto ministeriale 29 gennaio 2008, n. 6, recante i *Criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni di beni culturali ai sensi dell’art. 48, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, di cui all’allegato (All. A), il regolamento indica i principi secondo i quali sono valutate le richieste di prestito relative ad ogni bene culturale afferente alla Direzione.
3. L’attività di scambio, prestito e collaborazione scientifico-culturale con altri istituti museali o culturali italiani ed esteri finalizzata all’accrescimento della qualità dell’offerta culturale della Direzione, in linea con gli standard e gli obiettivi dei più importanti musei nazionali e internazionali, rientra nella *mission* istituzionale della Direzione e va considerata ordinaria. Fatte salve le disposizioni contenute in donazioni, legati, atti di deposito o accordi particolari, pertanto la Direzione valuta positivamente le richieste di prestito e riconosce l’importanza della fruizione di opere in contesti nuovi e da parte di diverse tipologie di pubblici.
4. La Direzione, in armonia con i principi normativi e le *best practices* italiane e internazionali, riconosce nella “*circolazione uno strumento per il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, per la conservazione e per la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, in particolare per gli scambi culturali non commerciali, e per la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo*” (art. 167, titolo XIII Cultura del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte terza - politiche e azioni interne dell’unione). La Direzione riconosce altresì l’importanza di garantire la fruizione del proprio patrimonio da parte di fasce di pubblico diversificate e il più possibile ampie, nonché in contesti differenti dai propri spazi espositivi. Tiene tuttavia conto, nel contempo, del legame profondo e vitale che le proprie collezioni intrattengono con il territorio di riferimento, nonché della conseguente necessità di tutelare il diritto del visitatore a fruire della visione dei beni appartenenti a tali collezioni all’interno di un percorso espositivo la cui coerenza e ricchezza culturale, cognitiva e storica si fonda sulle relazioni reciproche tra i singoli beni e il territorio di



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

provenienza. A tal fine, si richiama la Convenzione firmata a Faro il 27 ottobre 2005, adottata dal Consiglio d'Europa, quale riferimento fondamentale per favorire la partecipazione attiva delle comunità nella tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

5. La Direzione esclude dal prestito i “beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli” in considerazione dello stato conservativo degli stessi, ai sensi dell’art. 66, comma 2, lett. a) del *Codice*.
6. La Direzione, altresì, individua i beni inseriti nell’elenco delle “opere identitarie escluse dal prestito in quanto costituenti il fondo della collezione” ai sensi del suddetto articolo, comma 2 lett. b), adottato e periodicamente aggiornato dalla Direzione e consultabile sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente. I beni inseriti in detto elenco, in considerazione della loro unicità e del valore identitario da essi detenuto in rapporto alla storia e al progetto scientifico-culturale dei musei, sono generalmente esclusi dal prestito. La Direzione, tuttavia, si riserva di valutare, di volta in volta, le eventuali richieste di prestito, il cui accoglimento è comunque subordinato alla sussistenza di determinate condizioni particolari. La temporanea privazione di un bene, dal riconosciuto valore identitario in rapporto alle collezioni museali, anche se non costituente il fondo principale delle stesse ai sensi dell’art. 66, comma 2, lett. b) del *Codice*, dovrà infatti essere ammessa solo in presenza di un articolato progetto scientifico. Tale progetto deve comprovare la notevole rilevanza culturale, la novità e la levatura dell’evento espositivo, nonché l’essenzialità del contributo che la presenza di tale bene potrà dare alla completezza, organicità ed esaustività della mostra nell’illustrare un determinato periodo o tema e nell’operare inedite ricostruzioni storiche e culturali. La durata dell’evento, la distanza geografica della sede espositiva e l’ampiezza dell’intervallo di tempo intercorso tra un prestito e l’altro potranno costituire ulteriori fattori da valutare caso per caso ai fini del rilascio dell’autorizzazione al prestito dei beni di cui al summenzionato elenco.
7. La Direzione autorizza i prestiti per un’estensione cronologica minima, pari alla durata della mostra/progetto per la quale si richiede la consegna dei beni e comunque non superiore a 18 mesi per i prestiti internazionali, ex art. 71, comma 5 del *Codice*, oppure massima per i prestiti “di lunga durata”, concessi fino a quattro anni e rinnovabili una sola volta, ex art. 67, comma 1, lettera d) del *Codice*.
8. Resta ferma la possibilità di accordare forme di comodato e deposito ai sensi dell’art. 44 del *Codice*, secondo la normativa vigente, e secondo le disposizioni regolamentarie interne al Ministero della cultura diffuse con nota circolare della Direzione generale Musei prot. n. 8417 del 4 giugno 2019 recante le *Modalità e procedure di deposito di beni culturali afferenti ai Poli museali regionali e agli Istituti dotati di autonomia speciale presso musei ed enti locali o altre istituzioni* (All. B).
9. In generale i prestiti sono concessi ad istituzioni e ad enti a titolo di scambio reciproco, come mezzo per promuovere una maggiore comprensione e fruizione del patrimonio culturale, nonché per far progredire gli studi specialistici. Per i prestiti a istituzioni pubbliche italiane non afferenti al Sistema Museale Nazionale, a enti e istituzioni italiane private o partecipate e a enti e istituzioni internazionali, salvo accordi particolari sui prestiti stipulati con istituzioni museali internazionali in regime di reciprocità, si



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

applica la Circolare del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale – Direzione generale Musei del 3 giugno 2025, n. 5, recante le “*Indicazioni in merito ai canoni di prestito (loan fee) per mostre ed esposizioni*” (All. C). In ottemperanza a questa, la Direzione si riserva la facoltà di applicare un canone quale corrispettivo della concessione in uso temporaneo dei beni appartenenti alle proprie collezioni, secondo i criteri e le modalità dettagliati all’art. 4, comma 9 del presente regolamento.

ART. 2 PRINCIPI

1. La Direzione, nella decisione di concedere o non concedere il prestito dei beni afferenti alle proprie collezioni, non sottostà a pressioni politiche o commerciali. Concede il prestito dei beni culturali solo per mostre, manifestazioni espositive o progetti di valorizzazione culturale che soddisfino i criteri espositivi e di sicurezza indicati nelle linee guida internazionali, dettagliati nello *standard facility report* che l’istituzione/richiedente dovrà trasmettere unitamente alla richiesta di prestito. Per facilitare la redazione di tale documento, allegati al presente regolamento, sono messi a disposizione due modelli distinti, da utilizzare a seconda della natura dell’ente organizzatore: modello destinato a strutture museali (All. D), modello destinato a strutture non museali (All. E).
2. La Direzione concede il prestito per le seguenti ragioni:
 - a) per ampliare l’accessibilità nazionale e internazionale alle sue collezioni compresa la parte delle stesse normalmente conservata nei depositi e articolare maggiormente le tipologie delle proprie fasce di pubblico;
 - b) per incrementare la diffusione della conoscenza delle collezioni, compresi i materiali custoditi nei depositi e generalmente non fruibili da parte del pubblico, nonché anche dell’immagine dell’intero patrimonio mobile e immobile dei luoghi della cultura afferenti alla Direzione;
 - c) per sostenere gli obiettivi strategici del Ministero della cultura e della Direzione;
 - d) per accrescere la cooperazione nazionale e internazionale tra la Direzione e altre istituzioni museali e culturali.
3. La Direzione non concede il prestito dei beni affidati alla sua gestione per le seguenti ragioni:
 - a) le condizioni della sede espositiva, quali emergono dallo *standard facility report* allegato alla richiesta di prestito, non risultano idonee a garantire l’integrità e la sicurezza del bene ai sensi dell’art. 66 del *Codice*;
 - b) la movimentazione, e/o la permanenza in determinate condizioni ambientali, per le caratteristiche materiali e tecniche del bene e/o le sue condizioni conservative quali emergono da un’attenta valutazione eseguita dal personale tecnico-scientifico della Direzione in collaborazione con i direttori dei musei e dei luoghi della cultura, costituiscono un rischio per l’integrità fisica del bene stesso;



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

- c) il bene richiesto in prestito è inserito nell'elenco delle "opere identitarie generalmente escluse dal prestito in quanto soggette a condizione" ai sensi dell'art. 66 comma 2, lettera b) del *Codice*;
- d) non vi è la ragionevole certezza che l'oggetto sarà restituito alla Direzione alla fine del periodo di prestito;
- e) si profilano circostanze che potrebbero danneggiare l'immagine e/o la reputazione della Direzione, quali, a titolo d'esempio, un progetto scientifico di non adeguato profilo culturale;
- f) è richiesta la partecipazione a mostre nelle quali risultino esposti beni dichiarati rubati, esportati illegalmente o rimossi in violazione di convenzioni internazionali, qualora si sia consapevoli di tali irregolarità.

ART. 3

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La Direzione, nel considerare le richieste di prestito osserva i seguenti criteri:

- a) valuta le condizioni del bene con particolare riferimento alle sue caratteristiche materiali e tecniche, alle sue dimensioni, al suo stato di conservazione e agli effetti di eventuali interventi di restauro pregressi;
- b) valuta l'idoneità del bene alla movimentazione e alla permanenza in un ambiente diverso da quello di conservazione abituale, anche in riferimento alle condizioni emergenziali quali conflitti bellici, pericolo di attacchi terroristici e zone a rischio di calamità naturali;
- c) valuta gli effetti dell'assenza temporanea del bene sulla coerenza del progetto allestitivo delle sedi espositive della Direzione (nel caso dei beni ivi esposti);
- d) valuta il complesso dei benefici materiali, immateriali, culturali, identitari, tra cui quelli connessi alla diffusione della conoscenza, della credibilità e della attrattività dell'offerta culturale dell'istituto prestatore, e più in generale del territorio e del Paese nei confronti dei visitatori, che l'iniziativa stessa potrà realisticamente apportare;
- e) valuta gli spostamenti recenti subiti dal bene così da valutare l'opportunità di un ulteriore assenza dal contesto usuale di conservazione a breve termine;
- f) considera la validità e la coerenza del progetto scientifico che ha motivato la richiesta, nonché la significatività al suo interno dell'opera indicata, in linea con i principi elencati all'art 2, punto 2 del presente regolamento;
- g) valuta l'adeguatezza della sede espositiva in termini di controllo ambientale, sistemi di sicurezza e antincendio e qualificazione del personale;
- h) valuta la rispondenza del prestito al rispetto agli obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione della Direzione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

ART. 4 PROCEDURE

1. Le richieste di prestito devono essere avanzate con congruo anticipo e comunque non meno di quattro mesi prima, in caso di mostre ed esposizioni sul territorio nazionale, e non meno di sei mesi prima, in caso di mostre ed esposizioni internazionali, rispetto alla data di movimentazione dei beni, e devono indicare il responsabile della custodia dei beni.
2. La richiesta di prestito, per potersi considerare completa, deve comprendere la seguente documentazione:
 - a) ente organizzatore, titolo della mostra/progetto, sede espositiva, date di programmazione con inizio e fine allestimento, nome e cognome dei curatori, responsabile della custodia dei beni in prestito;
 - b) dettagliato progetto scientifico e organizzativo della mostra/progetto corredato dall'elenco degli enti prestatori e dei beni che si prevede di esporre;
 - c) elenco completo dei beni che si richiedono in prestito alla Direzione, corredato dai relativi numeri di inventario ovvero, nell'impossibilità di reperirli, da adeguata documentazione fotografica e da ogni informazione atta a garantire una rapida identificazione delle stesse (quali a titolo di esempio, riferimenti bibliografici o similari);
 - d) *standard facility report* della sede espositiva (All.ti D o E);
 - e) ai fini della copertura assicurativa dei beni in prestito, in conformità all'art. 48, comma 5, del *Codice* e al D.M. 9 febbraio 2005, recante *Procedure, modalità e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi derivanti dal prestito dei beni culturali per mostre e manifestazioni*, è possibile, per mostre o manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o da enti e istituti pubblici con partecipazione statale, sostituire l'assicurazione commerciale con la garanzia statale che copre i rischi relativi all'esposizione. La garanzia statale viene concessa secondo procedure, modalità e condizioni stabilite dal citato decreto ministeriale e secondo le indicazioni operative fornite dalla Circolare Direzione generale Musei del 15 dicembre 2025, n. 131 (All. F);
 - f) per i prestiti internazionali, la documentazione deve comprendere anche l'eventuale dichiarazione di garanzia di estensione della polizza assicurativa e la dichiarazione di garanzia di rientro dell'opera in Italia alla fine della manifestazione e comunque entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dall'uscita dei beni dal territorio nazionale che andranno sottoscritte su appositi moduli forniti dalla Direzione.

Successivamente alla autorizzazione la documentazione deve essere integrata con:

- g) generalità e referenze della ditta specializzata incaricata dei procedimenti di imballaggio, movimentazione e trasporto dei beni;
- h) dichiarazione di impegno a sostenere gli oneri finanziari relativi all'imballaggio e al trasporto dei beni richiesti in prestito – inclusi gli oneri derivanti da eventuali corrieri/accompagnatori – e alla copertura assicurativa delle stesse, da stipularsi tramite primaria compagnia di settore, ai valori indicati dall'ente prestatore (art. 4, comma 7 del presente regolamento), con polizza del tipo “*all risks* – da chiodo a chiodo” che comprenda anche la clausola relativa agli “atti di terrorismo e di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

guerra non dichiarata”. Tutti i termini e condizioni saranno contenuti nelle “Condizioni di prestito” (d’ora in poi *Condizioni*) di cui all’art. 4, comma 4 del presente regolamento.

3. La decisione di concedere o non concedere il prestito è presa dalla Direzione, alla quale spetta il rilascio della relativa autorizzazione, sentita, nel caso di prestiti internazionali, la Direzione generale Musei ai sensi dell’art. 4, comma 13 e dell’art. 24, comma 7, lett. b) del D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57 e dell’art. 4, comma 4, lettera l, del D.M. del 5 settembre 2024, n. 270.
4. Il richiedente deve sottoscrivere per accettazione le *Condizioni*, con la formalizzazione dell’impegno a sostenere gli oneri finanziari menzionati all’art. 4, comma 2, lettera h, e con le particolari prescrizioni che saranno di volta in volta esplicitate (All. G).
5. Nelle *Condizioni* sottoscritte dal richiedente sono dettagliatamente definite tutte le modalità, le tecniche, i mezzi e le specifiche richieste in merito a:
 - a) imballaggio e trasporto: effettuati da ditte specializzate nel settore dei beni culturali e di comprovata e documentata esperienza, approvate dalla Direzione, che operano sotto la supervisione di restauratore specializzato;
 - b) accompagnatori (*courier* e/o restauratori): le spese di viaggio, soggiorno e diarie, sia in Italia che all'estero, degli accompagnatori sono a carico dell'istituzione/ente organizzatore. I funzionari tecnico-scientifici incaricati dalla Direzione devono seguire tutto l'iter relativo agli spostamenti del bene o dei beni in prestito, compilando il relativo *condition report* (scheda conservativa). Tale documentazione, che certifica la verifica congiunta dello stato conservativo del bene, sia al termine del trasporto di andata che di ritorno, deve essere visionata e controfirmata dal personale incaricato dell'istituzione/richiedente che accoglie il bene o i beni in prestito per la mostra/progetto;
 - c) esposizione: con precise e specifiche prescrizioni per la conservazione e la sicurezza del bene o dei beni;
 - d) fotografie e diritti di riproduzione: utilizzo delle immagini esclusivamente secondo quanto stabilito nelle *Condizioni*. È obbligatorio riportare la *courtesy line* esattamente come fornita. Eventuali autorizzazioni specifiche, richieste per uso editoriale e promozionale devono essere preventivamente ottenute dalla Direzione o dai detentori dei diritti indicati;
 - e) cataloghi: definizione numero dei cataloghi da consegnare alla Direzione.
6. La Direzione ha il diritto di ritirare un prestito in qualsiasi momento se le condizioni non sono soddisfatte. La rinuncia al prestito da parte del richiedente va comunicata, per i prestiti sul territorio nazionale, con almeno un mese di anticipo e, per i prestiti sia in paesi UE che extra UE, con almeno quattro mesi di anticipo rispetto all’inaugurazione della mostra/progetto.
7. La Direzione calcola il valore al quale il richiedente è tenuto ad assicurare i beni richiesti in prestito sulla base di valutazioni interne alla stessa. I criteri di determinazione del valore assicurativo dei beni sono ulteriormente dettagliati nella tabella di cui all’allegato (All. H).
8. La Direzione si riserva di subordinare la concessione in prestito all'esecuzione di interventi conservativi o di restauro, con eventuale realizzazione di supporti funzionali alla movimentazione e alla esposizione, i



DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

- cui costi graveranno interamente sul richiedente, nel caso in cui questi si reputino necessari e imprescindibili per la movimentazione ed esposizione del bene richiesto.
9. La Direzione, in forza dell'autonomia finanziaria, contabile, tecnico-scientifica e organizzativa insita nella sua autonomia speciale ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) punto 25) del D.P.C.M. 57/2024 e sulla base della succitata Circolare del 3 giugno 2025, n.5, può applicare un canone di prestito (*loan fee*) le cui modalità di determinazione sono esplicitate nella tabella di cui all'allegato (All. I).
 10. La Direzione si riserva comunque la facoltà di esentare dal pagamento del canone istituzioni museali o culturali di particolare prestigio e/o con le quali siano in vigore, al momento della ricezione della richiesta di prestito, accordi di cooperazione scientifico-culturale da attuarsi in regime di reciprocità; sono altresì esentati dal pagamento i soggetti citati nella Circolare summenzionata riguardante indicazioni in merito ai canoni di prestito (*loan fee*) per mostre ed esposizioni (All. C).
 11. In caso di proroga della mostra/progetto, la richiesta deve essere avanzata, di regola, mediante apposita formale istanza nell'ambito della quale siano esplicitate le motivazioni, non meno di due mesi prima, in caso di mostre ed esposizioni sul territorio nazionale, e non meno di quattro mesi prima, in caso di mostre ed esposizioni internazionali. Nel caso in cui la proroga sia relativa ad una tappa in nuova sede va ripresentata la documentazione di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento per relativa ulteriore autorizzazione. Con riferimento alla successiva tappa di una mostra già precedentemente autorizzata può essere applicato dalla Direzione un nuovo canone di prestito (*loan fee*). Per i prestiti all'estero la durata complessiva del prestito deve essere comunque non superiore ai 18 mesi.
 12. In caso di modifica della mostra/progetto, quale ad esempio rettifica delle date o sostituzione dei beni etc., la richiesta deve essere avanzata mediante formale istanza.
 13. La Direzione ha il diritto di ritirare il prestito in qualsiasi momento se le condizioni del contratto non sono soddisfatte. In caso di disdetta al prestito da parte del richiedente oltre i termini previsti nelle Condizioni di prestito, qualora sia stata applicato il pagamento di una *loan fee*, la Direzione si riserva il diritto di trattenere il canone per intero.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa generale vigente in materia di prestiti e comunque ogni ulteriore valutazione è rimessa alla discrezionalità della Direzione.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Elisabetta Scungio



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Allegati:

Allegato A: decreto ministeriale 29 gennaio 2008, n. 6;

Allegato B: nota circolare Direzione generale Musei del 4 giugno 2019, prot. n. 8417;

Allegato C: circolare del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale – Direzione generale Musei del 3 giugno 2025, n. 5;

Allegato D: *standard facility report* strutture museali - modello;

Allegato E: *standard facility report* strutture non museali- modello;

Allegato F: circolare Direzione generale Musei del 15 dicembre 2025, n. 131;

Allegato G: Condizioni di prestito - modello;

Allegato H: criteri di determinazione del valore assicurativo dei beni concessi in prestito;

Allegato I: modalità di determinazione del canone di prestito (*loan fee*).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a 00185 Roma – Tel. +39 06 00244368

PEC: drm-laz@pec.cultura.gov.it

PEO: drm-laz@cultura.gov.it